



## Comune di Lagnasco

Provincia di Cuneo

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 27 del 11/09/2014**

**Oggetto :**

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE I.U.C. PER L'ANNO 2014 – DETERMINAZIONI;

L'anno **duemilaquattordici** addì **undici** del mese di **settembre** alle ore **21** e minuti **00** nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	SINDACO	X	
SACCHETTO ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GALLESIO MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MIGLIORE IVO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
BELTRAME LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MONDINO MARTA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
VAGLIANO CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
AUDISIO ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PERSICO DR. PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
BLUA Antonio	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RIVOIRA GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
<b>Totale</b>		11	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **PAROLA DR. CORRADO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **TESTA ERNESTO** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che, ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in:
  1. Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
  2. Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

Visto che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 assunta in data odierna, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale "I.U.C.", che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU, TARI e TASI;

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 151, primo comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Ricordato altresì che il Decreto Ministeriale del 18 luglio 2014 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 al 30.09.2014;

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che:

- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di arre edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- La base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014;
- Il D.L. n. 16 del 06.03.2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l'aumento delle aliquote TASI;

Ritenuto opportuno, per l'anno 2014, determinare le aliquote I.U.C., definendole nel seguente modo:

### **TRIBUTO IMU**

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 707 – 721 della Legge 27.12.2013 n. 147, l'**imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino al 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1, comma 380 Legge 24.12.2012, n. 228;

Si propone di mantenere **invariate le tariffe IMU rispetto all'anno 2013**, risultanti dalla tabella seguente:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e 1 <sup>a</sup> pertinenza escluse le Cat. A/1, A/8 e A/9	Esente
Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 e pertinenze	0,40
Altri fabbricati	0,86
Terreni edificabili	0,90
Terreni agricoli <b>non</b> condotti direttamente	0,81
Terreni agricoli condotti direttamente	0,76
Immobili di Categoria "D"	0,86

Detrazione per l'abitazione principale per i fabbricati utilizzati come abitazione principale e classificati catastalmente nelle Categorie A/1, A/8 e A/9, € 200,00.

### **TRIBUTO TARI**

Considerato che l'articolo 1, comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che il Comune deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti solidi urbani;

Visto che l'articolo 1, comma 688 della Legge 147/2013 prevede che il Comune stabilisca il numero e le scadenze di pagamento del tributo TARI, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.08.2014 con la quale sono state determinate il numero e le date di scadenza delle rate di pagamento della TARI per l'anno 2014;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dal comma 651 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

Richiamati i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147/2013 che lasciano ai Comuni la facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto "metodo normalizzato" di cui al cd. "Decreto Ronchi" (D.P.R. 24.04.1999, n. 158) o, in alternativa, commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, come era previsto per la TARSU disciplinata dall'articolo 65 del Decreto Legislativo 507/1993, pur assicurando nel complesso la copertura integrale del costo di investimento e di esercizio relativi al servizio prescindendo comunque dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile e dal numero dei componenti l'utenza domestica;

Ritenuto che il Comune di Lagnasco intende optare per la determinazione delle tariffe così come previste dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, prevedendo le seguenti categorie con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, già previste con il regime di prelievo TARSU, come da seguente prospetto:

<b>Categoria</b>	<b>Specie unità</b>
<b>1</b>	Abitazioni
<b>2</b>	Abitazioni con unico occupante
<b>3</b>	Locali destinati a garage, box auto, cantine e locali di sgombero
<b>4</b>	Locali destinati a Ristoranti, Bar, Alberghi, Locande, Trattorie, Pizzerie, Rosticcerie e Mense
<b>5</b>	Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere
<b>6</b>	Locali destinati a studi medici e dentistici
<b>7</b>	Locali destinati a uffici, banche e studi professionali
<b>8</b>	Locali destinati a teatri, sale riunioni, scuole e asili
<b>9</b>	Locali destinati a lavoratori e botteghe artigiane
<b>10</b>	Locali destinati a depositi e magazzini commerciali e attività agricole

dando atto che per ciascuna di esse sono stati individuati i coefficienti di produttività quali-quantitativa dei rifiuti;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 26 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano Finanziario dei costi relativi al Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Considerato che sull'importo TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla provincia come precisato nel comma 666 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

Ritenuto che, a fronte di tutto quanto sopra riportato, il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

<b>CAT</b>	<b>TIPO UTENZA</b>	<b>Tariffa al mq.</b>
<b>1</b>	Abitazioni	1,1475
<b>2</b>	Abitazioni con unico occupante	0,8085
<b>3</b>	Locali destinati a garage, box auto, cantine e locali di sgombero	0,5731
<b>4</b>	Locali destinati a Ristoranti, Bar, Alberghi, Locande, Trattorie, Pizzerie, rosticcerie o mense	1,8972
<b>5</b>	Locali destinati a esercizi commerciali e negozi in genere	1,5595
<b>6</b>	Locali destinati a studi medici e dentistici	1,5595
<b>7</b>	Locali destinati a uffici, banche e studi professionali	0,5731
<b>8</b>	Locali destinati a teatri, sale riunione, scuole e asili	0,6908
<b>9</b>	Locali destinati a laboratori e botteghe artigiane	0,8379
<b>10</b>	Locali destinati a depositi e magazzini commerciali e attività agricole	0,7356

## TRIBUTO TASI

Visti i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che disciplinano la componente TASI;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 assunta nella seduta odierna, ed in particolare l'articolo 61 che demanda al Consiglio Comunale di individuare i servizi indivisibili con apposita deliberazione da approvare anno per anno e di determinare le aliquote TASI corrispondenti;

Tenuto conto che per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni e le attività fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa:

Visto che il gettito TASI è destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili, e che la legge 147/2013 non impone percentuali di copertura dei costi individuati;

Visto che l'aliquota di base della TASI è pari all'1,00 per mille, e che il Comune, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676);

Preso atto che il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU 2013 (comma 677);

Visto che, con decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con la Legge 68/2014, per l'anno 2014 i limiti stabiliti dal comma 677 possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, portando di fatto il limite massimo delle aliquote a 3,3, per mille per la prima casa e a 11,4 per mille per le altre specie;

Viste le aliquote IMU così come sopra indicate;

Visto il comma 678 che stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale un'aliquota massima TASI pari all'uno per mille;

Tutto quanto sopra riportato si ritiene di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con l'indicazione dei relativi costi:

Servizio	Costo annuo per l'anno 2014
Servizio di sgombero neve	5.400,00
Illuminazione pubblica	81.558,32
Manutenzione strade	28.829,69
Manutenzione aree verdi	9.400,00
Servizi nel campo socio assistenziale	42.300,00
<b>TOTALE</b>	<b>167.488,01</b>

Visti i servizi come sopra individuati ed il costo complessivo degli stessi, si propongono le seguenti aliquote per la **TASI 2014**, dando atto che, in base alle banche dati a disposizione del Comune, il gettito complessivo ammonta ad € 153.000,00:

<b>Tipo immobile</b>	<b>Aliquota TASI</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze (n. 1 categoria C/2, n. 1 categoria C/6 e n. 1 categoria C/7)	<b>1,75</b>
Tutte le altre fattispecie imponibili	<b>1,75</b>
Fabbricati rurali strumentali D – D/10 o altra categoria catastale con annotazione di ruralità in catasto	<b>1,00</b>
Aree edificabili	<b>1,75</b>

Si propone infine che il riparto del tributo TASI sia stabilito nella quota del 70% a carico del possessore dell'immobile e nella misura del 30% a carico dell'occupante, nel caso in cui sia diverso dal titolare del diritto reale;

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione;

...

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono ulteriori richieste di intervento

Visto il parere favorevole espresso in data 10.09.2014 dal Revisore dei Conti sulla presente deliberazione

Visti i pareri di cui all'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che tutto quanto espresso in premessa, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nelle sue componenti IMU, TARI e TASI, nelle misure indicate in premessa;
3. **DI DETERMINARE** la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2014;
4. **DI FISSARE**, per ciascuna delle componenti I.U.C. i seguenti termini di pagamento:
  - **I.M.U.** : Acconto 50% entro il 16.06.2014 (già versato)  
Saldo 50% entro il 16.12.2014
  - **TARI**: 1° Acconto 30% entro il 30.08.2014 (già versato)  
2° Acconto 30% entro il 31.09.2014  
Saldo entro il 30.11.2014
  - **TASI**: Acconto 50% entro il 16.10.2014  
Saldo 50% entro il 16.12.2014
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
6. **DI DARE ATTO** altresì che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento in tutte le forme previste dalla legge per i provvedimenti in materia tributaria e di trasparenza.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.